GIANNA ROCCATAGLIATA

LA MODA, I FASTI E LE LEGGI SUNTUARIE NEL '500 A GENOVA

Nel '500 il lusso pubblico precorre quello privato e quasi tende ad imprimere a questa moda un incitamento, rendendone più difficile la limitazione alle classi privilegiate dei nobili e dei governanti, dal momento che anche i mercanti potevano ormai largamente gareggiare con questi ultimi per censo e raffinatezza di gusti.

Così, come accade soprattutto in tempi di decadenza politica ed economica, quando la ricchezza va distribuendosi in ceti differenti, il lusso si fà più sfrenato e competitivo, proprio per quanto concerne il vestiario, adottato ed inteso come un efficace mezzo di ostentato prestigio da parte di coloro che, a seguito delle recenti fortune acquisite, erano ormai indotti a vivere "more nobilium".

Nella prima metà del secolo, a Genova come altrove, il costume mostra ancora quella maestosa compostezza di linea che si riallaccia al gusto della rinascenza italiana dell'ultimo Quattrocento e ciò è dovuto al fatto che le attività commerciali ed industriali in genere, non risentono ancora del tutto delle conseguenze dello spostamento del traffico marittimo, verificatosi a seguito della scoperta delle Americhe e della nuova via per le Indie, che il periplo dell'Africa di Vasco da Gama aveva aperto alla navigazione.

Ma l'ascesa di Carlo V e la definizione dei grandi stati Europei, sconvolgendo l'assetto politico, delineano ben presto precise aree di influenze militari e politiche, decidendo dell'avvento e del predominio di un potere su di una cultura. Con la conseguente, graduale diffusione della moda dettata dalla Spagna, si assiste anche a Genova al primo esempio di "internazionalità" nella storia del costume. Tale influsso col suo cerimoniale impone costumi ed idee sociali permeati di spettacolare sontuosità, guadagnandosi quella incontrastata supremazia che rivelava este-

ticamente tutta la boriosa vanità di un popolo amante solo del lusso e delle apparenze fastose, fino a giungere al rigorismo morale ed ascetico instaurato con la Controriforma cattolica, di cui Carlo V era peraltro il più strenuo difensore, e che si chiuse con un radicale rivolgimento dei valori politici e sociali.

In questo periodo, con l'avvenuto passaggio dall'uomo-soldato, sontuoso ed aggressivo, all'uomo-cortigiano, elegante e raffinato, nel cui costume si riscontrano dettagli che lo accomunano a quello femminile, come il lungo busto appuntito e la presenza di elementi decorativi, si assiste tuttavia anche alla prima vera impostazione moderna della figura maschile, caratterizzata dall'impiego dei calzoni, dapprima corti e sbuffanti, poi lunghi al ginocchio e fermati con lacci.

Parallelamente a questa formale innovazione del costume maschile, si imposta e si definisce nell'abbigliamento femminile l'espressione del potere maschile, che si manifesta con strutture geometriche dell'abito, le quali, conferendogli un carattere di gravità da parata, ne alterano la linea rispetto al corpo, con l'irrigidimento della parte superiore e la presenza nella gonna della faldiglia prima, e del guardinfante in seguito(1).

La rigidità delle vesti è un poco mitigata dalla presenza degli accessori, quali le cinture in stoffa o in metallo, gli zibellini da tenere in mano, legati al polso con una catenella(2), i guanti, i ventagli a banderuola in pergamena o in piume di struzzo (soltanto verso la fine del secolo vennero di moda quelli pieghevoli), le borse ed i fazzoletti adorni di trine, di recente invenzione, i collari femminili rialzati a raggiera sul dietro, le caratteristiche gorgiere pieghettate ed inamidate, dette comunemente "lattughe" o "nidi di vespa"(3). Queste ultime, isolando praticamente la testa dal corpo, ne rendevano impossibile ogni movimento verso il basso: esse sono un tipico esempio della corrispondenza tra l'ostentazione dell'elemento superfluo-scomodo e il codice sociale rappresentato, poiché il capo così aureolato da questa raggiera candida, viene ad assumere un aspetto idealizzato, quasi come una immagine divina(4).

Notizie dirette sulle fogge degli abiti come *robe, chiamarre* (zimarre), *fodre* (foderi), *sai, cappe, bernuzi* (dal francese "bernuche", mantello), *scaparoni* (mantelli con cappuccio), *zupponi* (farsetti), *fardigie* (faldiglie), etc., ci pervengono da numerosissime fonti: le satire, le cronache, gli inventari(5), i documenti notarili in generale, le leggi emanate dal Governo, e visivamente, soprattutto

dai ritratti.

L'elemento portante dell'abito, aspetto della cultura cinquecentesca che identifica l'ideale classico nella compunzione e nel senso della parata, è rappresentato dal tessuto, della cui ricchezza documentano tante testimonianze pittoriche. Nei ritratti cinquecenteschi veramente si può cogliere tutta l'emozione estetica che le belle fogge e le superbe stoffe degli abiti, velluti, damaschi, taffetà, sciamiti, camocati, cendadi, rasi, broccati e broccatelli di seta, hanno suscitato negli artisti. Appare anche ben visibile quella concezione, ormai con carattere europeo, tesa ad individuare, nella realtà occasionale della moda, il suo aspetto più duraturo di specchio del gusto, che è anche espressione delle caratteristiche sociali ed individuali dei tempi: il lusso a tutti gli effetti ha assunto importanza sociale e dovunque è strettamente legato con l'attività economica e la potenza politica o militare, fonti anche di ingentissimi guadagni.

Solo in certi ambienti e determinati ceti le fogge antiche si conservano più a lungo, nel costume accademico ad esempio, e in quello ecclesiastico. Nell'abbigliamento contadino o artigiano si possono osservare dapprima influenze di costumi signorili, subito osteggiate dalle leggi suntuarie, poi si assiste alla stabilizzazione di tali fogge, lievemente modificatesi in seguito solo sotto la spinta delle diverse o mutate condizioni economiche(6).

Che il lusso a Genova già nel primo Cinquecento dovesse essersi ormai generalizzato, si apprende anche dalla Cronaca milanese del Burigozzo del 1522, anno in cui gli spagnoli al servizio di Francesco II Sforza presero la nostra città occupata dai francesi e ritornarono a Milano dopo averne depredato i cittadini. A questo proposito il cronista riferisce che i genovesi "quaxi parevano tutti signori, vestiti chi de oro, chi de seda, con catene de oro al collo, et alcuni avevano ligate le calze con catene d'oro, et al scrivere sarebbe troppo longo a voler narrar le zoie che portorno da quella Genua"(7).

Fastosi ricevimenti pubblici furono dati in città sin dal 1496, quando l'Imperatore Massimiliano d'Austria s'imbarcò a Genova, quando due anni appresso fu ricevuto Ludovico Sforza, ma veramente spettacolare e degno di essere ricordato fu il ricevimento del 26 agosto 1502, in occasione della venuta di Luigi XII: un solenne corteo di gentiluomini scortò il Re da fuori porta San Tommaso fin sulla piazza di San Lorenzo, dove lo attendevano l'Arcivescovo con i canonici, vestiti dei più sontuosi e ricchi

paramenti e con le sante reliquie.

Anche a Carlo V, quando nel 1529 passò per Genova, furono resi grandi onori: Andrea Doria gli offrì un banchetto passato alla storia a bordo della galea capitana, con le tavole imbandite in mezzo a fronde, rallegrate da concerti tenuti da suonatori e cantori vestiti da divinità marine(8). Per tale occasione la galea era stata dipinta e dorata, le vele erano in damasco di seta giallo berrettino e morello, colori imperiali, e persino i cordami erano di seta, mentre il castello di poppa fu apparato con broccato d'oro "rizzo sopra rizzo". La signoria di Genova, composta da più di quattrocento gentiluomini, attendeva l'Imperatore sul molo, abbigliata "con vesti lunghe fino a terra di veluto et rasi et damaschi cremesini e ricchissime collane d'oro al collo"(9).

Ma oltre a queste feste occasionali approvate dal Governo, il quale in tali frangenti, derogando alle leggi in vigore, teneva ad ostentare l'opulenza anche dei singoli cittadini, se ne tenevano pure alcune con scadenze periodiche, come quelle per l'elezione del nuovo Doge, che dalla riforma del 1528, erano celebrate ogni due anni; anche a carnevale si davano ogni anno ricevimenti con grande concorso di pubblico. In tali occasioni non tardarono a verificarsi disordini, specie a causa delle fazioni, che sia nelle pubbliche vie, sia nelle feste da ballo, approffittando della maschera, generavano tumulti con conseguenti gravi danni anche alle persone. Il Senato era perciò costretto ad emanare continuamente editti o grida al fine di cercar di reprimere gli abusi e punire i colpevoli. In un proclama del 1548 si legge ad es.: "...Il Senato proibisce l'usanza dei mimi che vagano qua e là con la faccia velata commettendo molti delitti, vieta agli inservienti di ballare e far festa nella città e nelle ville... Il Senato avendo inteso che vanno eseguendo molti disordini nei giorni di carnevale dal tirar dai balconi citroni, ove piene di farina, et altre sporticie, limoni et boghe, che ne derivano dei gravi inconvenienti, proibiscano che niuno per giorni che restano di carnevale di tirar boghe, ova, citroni, et commettere nefandizie, sotto pena di scudi duecento d'oro da pagarsi alla Camera degli Illustrissimi, ben inteso che i mariti pagheranno per le mogli e li padri per i figli"(10).

Un altro proclama dice: "...Raccomandiano ad ogni persona di che grado stato et conditione si sia e così grande come piccola non debba usar dire, nè cridare ne di giorno ne di notte alcuna parola ingiurosa, nè disonesta nè villanosa ad alcuna persona di lo color nobile, così maschio come femina, sotto pena di fiorini doxe

esigendi da qualunque contrafaciente et chi non potesse pagare dicta pena, habie doi tratti di corda, et lo padre sia obligato per lo filio, et il maistro per lo fante, e li fanti picolini di aver una dozzina di patte, le quali pene pecuniarie siano applicate come si è dicto di sopra"(11).

Seguirono moltissimi altri proclami: uno che proibiva di mascherarsi da "mettaccini", cioé giocolieri, o in altro modo(12), numerosi altri assai restrittivi che proibivano di mascherarsi in ogni maniera(13), contro i tiratori di palle di neve e le violenze tra maschere(14), contro le maschere in abito ecclesiastico(15).

Come poi ironicamente osserva in una satira Paolo Foglietta(16), i cosmetici non erano usati solo a carnevale, ma tutto l'anno: i capelli venivano lavati con lisciva fatta con cenere di vite perché assumessero un colore biondo, i volti venivano ricoperti da uno spesso strato di biacca, e tutti, uomini e donne, si dipingevano le sopracciglia, gli occhi, le guance e la bocca.

Il lusso e lo splendore della vita cittadina continuavano nelle ville di campagna e sovente quei soggiorni erano allietati da banchetti, lo sfarzo dei quali essendo divenuto ben presto smodato, indusse il governo già nel 1506 a proibirli, e il divieto fu ancora rinnovato nel 1512: "...de cetero in lo andare e ritornare che si fa da Genova in villa e de la villa in cità, non si possa mandare presenti in doni alcuni in fare convivii perché questo è cresciuto in grande abuso"(17).

Tra le feste a carattere famigliare, le più importanti erano quelle di matrimonio, che i genovesi celebravano con grande sfarzo: e il lusso degli abbigliamenti, il gran numero ed il valore dei regali, la necessità di assegnare alle spose un corredo, talora superiore alle stesse possibilità economiche della famiglia, era tale che i legislatori furono spesso costretti a dover porre un freno a simili dispendi(18).

Già alla fine del secolo precedente, il 24 marzo 1491, era stato definitvamente stabilito a Genova un ufficio "deputato alla correzione dei costumi" che, dopo essere stato confermato e riformato con successivi decreti, fu infine chiamato "Ufficio delle virtù". Esso era composto da quattro ufficiali, due nobili e due popolari, i quali nel 1501 elessero un sindaco, Luigi Delfino, perché scoprisse i contraffattori e riferisse all'Ufficio, e gli fu per questo assegnato uno stipendio mensile di 5 lire(19).

Il Governo concesse a questo Ufficio ampia libertà ed autorità: sin dal 1501 furono presi provvedimenti molto severi

contro il lusso delle vesti e fu nel maggio dello stesso anno pubblicata una lista con i nomi delle dame che avevano contravvenuto alle leggi; tra questi figurava pure il nome della moglie di Paolo da Novi. Nel 1504 si procedette anche contro il lusso delle fantesche e delle schiave; nel 1508 l'Ufficio fu ancora incaricato di occuparsi degli eccessi del lusso e specialmente "in mulierum vestita regulandi moderandi et reformandi"(20).

All'uopo fu eletta una commissione di dodici cittadini col compito di emanare decreti e nell'aprile del 1509 furono infatti pubblicate delle leggi suntuarie. Nel 1512 nuovamente fu istituito un "Consilium super pompis, dotibus, etc." e furono invitati persino i Cardinali Sauli e Fieschi ad aiutare con la censura apostolica l'osservanza della legge promulgata dalla Repubblica, ma il ripetersi dei proclami anche negli anni successivi, essendo evidente che la virtù non può certo essere comandata per legge, indica come il mal costume continuasse ad essere praticato(21).

Nella seconda metà del secolo, all'Ufficio delle virtù si sostituì il "Magistrato delle Pompe", con analoghe funzioni di controllo sui lussi, di riscossione delle ammende da far pagare ai contravventori, di emanazione di ordinanze e prammatiche(22).

Per meglio poter osservare quanto i legislatori si sforzassero di controllare gli aspetti più disparati della vita privata, insinuandosi capillarmente nelle sue varie espressioni ed impedendo in tal modo che ciascuno potesse usare in maniera sregolata delle proprie sostanze, si ritiene interessante prendere in esame direttamente una legge suntuaria del 5 gennaio 1516, conservata presso l'A.S.G., che risulta finora inedita e costituisce nel contempo un singolare saggio di volgare genovese dell'epoca.

La legge riguarda le vesti, le doti, le pompe, i giochi, i pranzi di nozze; fu redatta dagli ufficiali dell'Ufficio delle virtù Barnaba Cicala, Antonio Marabotto, Lazzaro Fatinanti e Raffaele Raggi, venne approvata il 9 gennaio 1516 e pubblicata il 12 gennaio in piazza Banchi e nei luoghi soliti, "intelligibili voce", dopo aver radunato la folla a suon di trombe.

Fin dall'inizio essa mostra il suo carattere di drasticità proibendo i tessuti con oro e argento, le gioie, i vestiti di seta cremisi. Vengono anche fissati il numero degli indumenti che si potevano avere ed i quantitativi di stoffe che potevano essere impiegati nella loro confezione. Si proibiscono i doni agli sposi, ad eccezione della dote stabilita, e si arriva a fissare una regola anche per i pranzi di nozze, nei quali non potevano essere serviti fagiani,

pernici o pavoni, ma solamente capponi e galline, e per giunta cucinati solo arrosto o lessi.

Nella stesura di questa legge, che si riporta integralmente in appendice, come anche in generale in quelle antecedenti e successive, si possono notare due direttive fondamentali: limitare il dispendio e lo spreco, distinguere le classi sociali, concedendo di fatto il lusso a quelle di censo superiore; tuttavia, almeno nello spirito e nelle intenzioni dei legislatori, essa riveste anche una precisa funzione economica nell'accanirsi contro le ostentazioni, che oltretutto contribuivano all'investimento di vere e proprie fortune a vantaggio di prodotti di importazione e di scarso valore intrinseco(23).

Non vengono neppure a mancare certe preoccupazioni morali, mirando a togliere all'abito quel suo preciso ruolo di codice sociale, e si tiene a ben precisare, nonostante le confische e l'onerosità delle sanzioni pecuniarie statuite, che il fine principale del legislatore è il bene del cittadino. Anche l'aver previsto dei responsabili indiretti alla violazione delle leggi, come i sarti o i cuochi, ne fà maggiormente risaltare il carattere e l'indole di severità e giustizia. Tuttavia è facile arguire quanto le leggi suntuarie fossero seguite assai malvolentieri e spesso eluse con furberia(24).

Ciò nondimeno bisogna pur ricordare, che se certamente i genovesi per quanto riguarda abiti e gioielli non badavano a spese, raggiungendo forme di eleganza anche esteticamente superiori a quelle di altre città, per quanto riguarda invece la loro vita privata, come osserva giustamente il Pandiani(25), una volta trascorsi i giorni di festa, in cui tenevano ad ostentare la loro ricchezza, subito tornavano al loro commercio ed alle loro abitudini, che in fondo erano semplici e casalinghe, e perché no, anche parsimoniose.

Note

(1) R. LEVI PISETZKY, *Storia del costume in Italia*, 3 voll., Milano, 1966; A. CITTADINI, *Il costume nella storia dei popoli*, Bagnacavallo, 1938; G. BUTAZZI, *Moda, arte, storia, società*, Milano, 1981.
La faldiglia era una sottogonna allargata in fondo da un cerchio di bambagia o di legno; il guardinfante era costituito da una serie di cerchi di legno o di corda che armavano la sottogonna o direttamente gli abiti; era chiamato anche "verdugale", dallo spagnolo "verduga", giunco col quale colà soleva essere realizzato.

(2) Si ritiene che la funzione degli zibellini, come pure quella di una pelle di scoiattolo o di donnola, che venivano invece appese alla cintura, fosse essenzialmente quella di raccogliere le pulci.

(3) A. CITTADINI,, cit.

(4) G. BUTAZZI, cit.

(5) A. MANNO, *Inventario de le robbe de la felice memoria del Illustrissimo signor conte Sinibaldo Fiesco*, nel 1532 nella sua abitazione in Vialata, in "Atti della Società Ligure di Storia Patria", vol. X, 1876, pag. 705 e segg.

(6) R. LEVI PISETZKY, cit.

(7) G.M. BURIGOZZO, *Cronaca Milanese 1500-1544*, Milano, 1859. GIOVAN MARCO BURIGOZZO, merciaio milanese sotto il portico dei Figini, di modesta condizione sociale, ma non illetterato, come si può desumere dalla sua cronaca apprezzabile per precisione linguistica e narrativa, doveva certamente conoscere le stoffe e gli ornamenti che descrive attraverso un'ottica non deformante, di paziente osservatore degli avvenimenti. (*Diz. Biografico degli Italiani*, vol. XV, Roma, 1972).

(8) E. PANDIANI, *Vita privata genovese nel Rinascimento*, in "Atti della Società Ligure di Storia Patria", vol. XLVII, Genova, 1915.

(9) G. ROMANO, *Cronaca del soggiorno di Carlo V in Italia*, Milano, 1892.

(10) G. FLORIO, *Carnevali nei secoli scorsi*, in "A Compagna", febbraio 1931.

(11) G. FLORIO, cit.

(12) A.S.G., *(Archivio di Stato di Genova)*, Senato, Filza 59, 6 febbraio 1549.

(13) A.S.G., Senato, Filza 91, n. 203, 15 novembre 1544; Senato, Filza 94, n. 37, 4 febbraio 1555; id. n. 261, 4 gennaio 1556; Senato, Filza 104, n. 9, 8 gennaio 1558; Senato, Filza 108, n. 25, 17 gennaio 1559; Manuali Senato, n. 59/192, 6 gennaio 1559.

(14) A.S.G., Senato, Filza 116, n. 46, 15 gennaio 1560.

(15) A.S.G., Senato, Filza 120, n. 62, 30 gennaio 1561.

(16) PAOLO FOGLIETTA, *Rime diverse in lingua genovese*, Torino, 1612; G. FLORIO, cit.

(17) L.T. BELGRANO, *Della vita privata dei genovesi*, Genova, 1875.

(18) E. PANDIANI, *Vita privata*..... cit.

(19) E. PANDIANI, *La vita della Repubblica di Genova nella età di Cristoforo Colombo*, Genova, 1952.

(20) A.S.G., Diversorum, reg. 178, 7 dicembre 1508.

(21) E. PANDIANI, *La vita della Repubblica*.... cit.

(22) Il primo doc. sicuramente datato di questo Magistrato porta la data del 6 dicembre 1571. (A.S.G., Bibl. 39, Liber V Decretorum 1571-1615, c. 1, "Circa vestitum hominum et mulierum").

(23) Si cfr. A. SPINOLA, *Scritti scelti*, a cura di C. BITOSSI, Genova, 1981. Andrea Spinola, degli Spinola di San Luca, vissuto nella seconda metà del '500, scrittore politico ed osservatore della società genovese del suo tempo, come Catone, si erge a censore dei costumi, e per quanto concerne il lusso, è dell'opinione che lo stesso va limitato e che le gabelle debbano essere aggravate. Significativo è questo passo: "Le gioie, nelle quali si impiegano tanti denari, si arebbon a caricar in grosso; e volesse la buona sorte che fosse peccato grave il comprarne, perché con questo ci sarebbe speranza che le donne si astenessero di comprar ciò che poi si ha da vender a Banchi senza un soldo di quella fattura che li sciocchi e poveri mariti avean pagata si cara".

(24) Per citare i casi più evidenti, si può notare come il ricami sulle vesti si dispone spesso ad imitazione dei *galloni* e *delle passamanerie* in oro ed argento, proibiti dalle leggi suntuarie; quando anche i ricamo furono banditi, coi merletti si ovviava ai divieti su questi ultimi e sui gioielli. Inoltre, poiché quando si recavano *a feste* private le dame si facevano condurre in "careghe coperte", per ovviare alle trasgressioni, spesso il Governo era costretto a doverne proibire l'uso, ordinando che le stesse dovevano recarsi ai ricevimenti a piedi o in portantine scoperte, in maniera che potessero esser viste e denunciate in caso di violazione delle leggi (A.S.G., *Senato*, Filza 243, *n.* 11, 3 gennaio 1582; Bibl. 8, Legum 1576 — 1590, c. 452, 23 gennaio 1590).

(25) E. PANDIANI, *Vita privata...*, cit..

Appendice

A.S.G. (*Archivio di Stato di Genova*), Archivio Segreto, Diversorum, n. 684, a. 1515, c. 25 r. e segg..

— Lex super dotibus, pompis, ludis et conviviis, etc.

+ MDXVI die ea [4 gennaio] et fecit quinta ianuarii sabbati

Illustris et excelsus dominus Octavianus de Campofregoso Regius Genuensium Gubernator et Magnifici ac prestantes viri dimini Iohannes de Auria miles, Anfreonus Ususmaris, Paulus de Amigdola, Stephanus Intirianus, Raphael de Furnariis, Ambrosius Lomelinus, Anthonius Sauli, Ieronimus de Salvo, Baptista Bottus, Ansaldus de Grimaldis, Augustinus Palavicinus et Baptista Spinula quondam Thome, quibus virtute deliberationis Magni Consilii celebrati Brignali cavallarii, in quo interfuerunt cives quadringenti et ultra Brignali Cavallarii, in quo interfuerunt cives quadrigenti et ultra ex omni ordine civitatis, attributa fuit ampla potestas et balia moderandi dotes mulierum et ipsis legem imponendi, que adeo a tempore citra in civitate inter omnes cives cuiusque ordinis revisse videntur ut multa millia librarum pro maritatione unius puelle nunc non sufficiunt, cum olim floreni octigenti pro dote, cuique civi in urbe primario dos honesta esse consueverit, eo enim mali res ipsa iam pervenit ut nihil ambicionius quisque cupere videatur quam ut suo damno concivem vel vincat vel illi equalis sit cui abusu et malo, quod iam ad culmen pervenit nisi ocius obsistaretur exitium profecto omnium civium de proximo requeretur nec non etiam providendi abusui et excenui pomparum mulierum, que pompe extra omnem ordinem, inter ipsas crevisse videntur et in dies crescunt in pernicem etiam totius civitatis cui malo etiam obsistendo omnino venit, et etiam legem condendi super turpibus et prodigis ludis qui in civitate a tempore citra fiunt, ex quibus plura mala nascuntur et blasfemie in dedecus omnipotentis creatoris et sanctorum suorum, et est etiam vilipendium civitatis et illorum potissime, ipsius curam habentium, que res etiam remedio digna videtur, nec non etiam ordinem imponendi super conviviis, sponsalibus et ab eis dependentibus, in quibus probatum et antiquum moren exceditur, etiam in maximum damnun civium. Volentes que sibi commissa sunt exequi sicut a tota civitate desiderari videtur et rebus huiusmodi sepe examinata que sicut nova lege exercende sunt, ita singulari

examine digne erant, omni igitur iure, via, modo et forma quibus melius et validius potuerunt et possunt et ex omni potestate ac balia ipsis attributis statuerunt, ordinaverunt, mandaverunt ac leges condiderunt in omnibus ut infra et omnia in sermone vulgari describi mandaverunt ut ea facilius et clarius ab omnibus tam maribus quam feminis intelligi possint et ne ipse ordinationes quam ut iacent a nemine interpretari possint.

Primo si fa generale prohibitione ad ogni persona cossì homo como dona, cossì grande como picola, de che grado, stato e condiction se sia che non possia *ne debia de quì avanti portare* borcato alcuno in che modo se sia de oro o argento, ne risso, ne piano, ne sirella, ne recami dove sia lavoro d'oro o argento, e cossì drapo o tella dove sia fabrica d'oro o argento e similmenti cinti d'oro o de argento e li cinti in che modo se siano in tuto se prohibisseno a dicte done de potere quelli portare, sia tamen licito e se concede a dicti homini e done de potere havere e portare bottoni trei d'oro cioé uno davanti e doi da le maniche o sia manexelli, ita che in soma non siano solum trei bottoni, li quali non possiano excedere la valuta ciascaduno de loro de ducato uno d'oro, soto pena de perdere dicte cosse e che le siano de facto levate, e ultra de pagare altretanto de la valuta de quello valerano dicte cosse a lo infrascritto offitio deputando, e se sarano fantine siano obligati li padri o fratelli non havendo padri o la madre mancande de patre e fratelli o altra persona quale de dicte fainte o dove havene cura e siando done maritate siano obligati li mariti e padri de dicti mariti non siandoli filii de dicti padri emancipati e se saranno homini chi contrafaciano cadeno in dicta medesima pena toties quotiens sarà contrafacto.

Item se prohibine e devea che dona alcuna sia chi se voglia nulla esclusa non possia portare in testa ne al collo alcuna perla o altra gioia, salvo tamen le spose a le quali si concede di poter portare al collo uno fillo de perle cum uno pendino o vero altro gioello pendente dummodo tale gioia o pendino non exceda la valuta de ducati CCC per quello tempo sarano spose e più per uno meze poi serano menate et non più ultra, sotto pena de ducati XXV totiens exigenda quotiens sarà contrafacto e se intendano obligati a le predicte pene per la contrafaciente tuti li predicti sopranominati.

A le done maritate se permette che possiano portare in anelle de ditto o vero in perla pendente al collo per fino a la valuta de ducati CCCC tantum omnibus comprehensis a quelle sarano virtuose si haverano a temperare al manco per che al grado de la cita la quantità e più presto grande che picola sotto la dicta pena a la quale per quelle contrafesseno se intendano e siano obligati li sopranominati tante volte quante fosse contrafacto.

A le garzone o fainte non sia licito poter portare perle o altra gioia se non uno fillo de perle al collo o in testa como a lor piaserà e quelle volesseno portare loro de dicto fillo una perla pendente al collo o altro gioello, quello possiano portare donde non sia de più valuta de ducati 100 sotto la dicta pena e per le contrafaciente siano obligati li predicti nominati totiens exigenda quotiens fosse contrafacto.

Se ordina ancora e prohibine che dona alcuna cossì maritata como non

maritata nulla exclusa non possia ne debia portare ne induere vesta di septa de cremixi nì morello cremexi tanto de veluto como di camocato zentonino e tafeta o altra qualità di septa dove sia cremeze, e se pur alcuna volesse induere septa cremexi o vero morello cremexi a ipsa sia licito solamenti portare una giachetta de sotto la roba de dicta septa de cremexi o vero morello cremexi in la quale giacheta non si possiano metere ne entrare salvo parmi XXXXV e non più de veluto o vero pano razo o sia camocato de cremexi o vero morello cremexi senza maniche sotto pena de perdere dicte robe e più de pagare altritanti dinari quanto sera la valuta de ipse done si contrafacesse e siano obligati li padri, mariti, fratelli, matre e altri sopra declarati per quelle contrafacesseno e perché questo articolo importa asai, se ordina li meistri o siano homi o done chi le taliasseno restono privati de non poter fare ipso facto larte sua e più de pagare ducati dexe e in quella medesima pena caze li mariti de dicte done per loro mogliere chi taliasseno dicte veste e li padri de le figie non maritate o quelli de dicte filie havesseno cura e li mariti de le maritate socero e fratelli chi le potessero prohibire e non lo facesseno a inditio de lo officio deputando restano privati ipso instanti de poter havere offitii ne beneficii in la cità e se fosseno officiali ipso iure restano privati de loro offitii.

jSia licito ancora ad ogna dona cossì maritata como no maritata poter havere e portare ultra dicta giacheta de cremexi doe altre giachette di septa di qual sorte o colore a loro piacera exceptuato lo cremexi de lo quale se dicto di supra chi sarano in tuto giachete tree di septa de la quale vogliamo si possiano servire cossì per lo vierno como per la stade e non ne possiano havere più quantità de dicte tre di septa in modo alcuno qualsivoglia di quelle, et in alcuna de dicte giachete non si possiano mettere più de dicti parmi XXXXV non compreso le maniche e se in numero de dicte tree giachete epse done volesseno havere una di tafeta in quella possiano mettere de dicto tafeta a la rata de dicti parmi XXXXV, ne possiano dicte done mettere in le maniche de septa per loro uso de portare più de parmi X lo paro tra le quale maniche possiano solamenti havere uno paro de veluto cremexi et le altre maniche possiano essere de ogni colore cossì de razo cremexi como camocato e ogni altro colore et seando di tafeta se ge possia mettere a la rata dela largezza de dicti parmi X vogliamo etiam possiano dicte done havere solamenti una veste di septa quale non sia de cremexi nì morello cremexi, quale veste debiano portare sopra la giacheta e possiano in quello mettere per fino in parmi LXXV e non più computato le maniche de dicta veste possia essere foderata di septa de alcuna qualità salvo tamen le maniche quale possiano foderare di septa pur che non sia de cremexi, sotto la predicta pena e in tuto como è dicto di sopra.

In le robe de pano di sopra non possiano dicte done mettere ni portare alcuna di quella dove sia più de cane tree e meza di pano di lana e tanta misura possiano metere in dicta roba e non più ultra, computato le maniche, le quale robe e maniche non si possiano foderare di septa, sotto la dicta pena e como è dicto di sopra.

In le robe de saia non possiano mettere, ne quelle portare salvo fino in cane

VII e meza al più computato le maniche, sotto la dicta pena e como e dicto di supra.
In le robe de zarzachano non possiano mettere salvo a la rata di quelle di septa per fino in parmi LXXV computato le maniche sotto la dicta pena e como sopra e declarato.
Item se statuisse e ordina che non sia maistro alcuno di robe o altra qualsivoglia persona cossì maihio como femina chi orse o possia tagiare vestimenta alcuna de che nome e qualità se sia a dicte done ni etiam maniche, salvo secondo la forma e moderation suprascripta sotto pena se sarà maistro o maistra de essere privato de l'arte sua et ultra de essere bandito e de pagare ducati X fino in XXV e questo tante volte quante volte fosse contrafacto.
Item etiam per schivare le pompe, se ordina e comanda firmiter che dicte done nulla exclusa non possiano nì debiano de chi avanti usare, portare ni fare altro garibo o fogia di quella usano et portano al presente, sotto pena di perdere le robe cum nuova fozia facta, cum pagare etiam altritanti dinari como sarà lá valuta de dicte robe e fozie e li maistri maistre mariti padre e madre e fratelli e altri predicti per le contrafaciente cadeno in le pene predicte e questo totiens quotiens sara contrafacto.
Doni per le spose o sposi.
Item hano statuito e ordinato che non si possia dare presenti o doni ni grandi ni picoli de che qualità e nome se siano da li padri madre parenti e altre persone nulla exclusa ne doni de capsiete ni fornimenti de quelle a le spose ma solamenti la dotte e similmenti a li generi non possiano dare nì donare camixie de Olanda nì altri doni chi si voglia e similiter li generi a li soceri e socere e altre persone attinente a la sposa prohibendo ancora lo donare in qualuncha altra maniera si facene sia a done pagiorate sia como si voglia per che ad ogni modo si vole che niuno presente o dono si possia fare de che specie e nome se sia ni etiam qualsivoglia persona quelli recevere recte vel indirecte, sotto pena de perdere dicti presenti o doni e ultra chi li darà page altritanti dinari quanto sarà la valuta de quello sarà apresentato e altretanto debia pagare chi li ricevesse e cossì se dice per quelli che fosseno interpositori quoquo modo et questo tante volte quante volte fosse contrafacto.
In li facti de le notie de lo otriare e menare e quelli conviti se haveneno a fare in ogni tempo dependenti da li sponsalizii non si possia dare pernixie, faxani ne pavoni in modo alcuno ma solum si possia dare de volatili caponi o galine in doe [maniere] cioè arosto o alesso sotto pena quelli li farano dare de ducati 50 e li coghi e altre persone quelli apargiasseno cadeno in pena de ducati X e siano privati de loro arte e banditi da la cità e destreto per uno ano illo tunc che contrafarano e in le predicte pene cadeno li contrafacienti totiens quotiens sarà contrafacto. Declarando ancora che quello iorno quando va la madre cum le altre done a visitar la figiola seu sposa non possia dicta sposa seu sposo o altri per loro receverle a disnar ne a senare tanto in casa sua como in altro loco, nì etiam in lo tempo de li sponsalicii sive septimana de lo menare in iorno alcuno non si orse ni debia per lo socero o socera o altri per loro mandare pessi ne altre viande a lo genero o sposa tanto a casa como in

altri loci como pare sia in abuso, ne etiam sia licito a dicto sposo e sposa o altri quelli receptare sotto pena de ducati 50 in la quale incorre ogni contrafaciente totiens quotiens fosse contrafacto.
Item che non possiano ni debiano de cetero dicte done portare le giachete e robe più longe, salvo fino a piano di terra e non più, sotto pena de ducati X e ultra che dicta giacheta o roba dove se contrafacene sia perduta e siano obligati li padri madre fratelli e altri superius specificati per le contrafaciente e tante volte quante si contrafarà.
Item se declara che quelle pene causerano dicte done in contravenire a tute queste ordinatione e in alcuna di quelle se possiano e debeno diminuire e retenere de le sue dotte in casu restitutionis o solutionis de quelle per quelle persone haverano a restituire o pagare dicte dotte.
E se declara ancora che tute quelle persone hano le loro robe giachete veste maniche non prohibite che non siano a la mesura e modo predito declarato e secondo le presente lege, habiano tempo e debiano quelle reduere e lo modo e mesura predicte e statuiti dentro da VI de februario proximo, sotto pena de perdere quelle e ultra le valuta de quelle valesseno e li padri madre e fradelli mariti e altri tuti predicti specificati se intendano e siano obligati a le pene le contrafaciente.
† super dotibus
E perché como ogniuno intende lo grande abuso de li vestimenti ha producto spese intolerabile e infinite e inter li altri mali ha cauzato le dotte si dano a le figiole in lo lor maritare essere tanto cresciute che pochi parentati si sono fati, e se fano da tempo in qua precipue fra quelle persone quale mediocriter hano lo lor vivere, considerato quanta necessità sia a provedere a dicte dotte e havendo regulato le pompe como si hano, se intende non essere difficile e cum lo adiuto de Dio potersi sperare che cum tratamento honesto de dotte le fanciole de quì avanti più facilmenti si poterano maritare pertanto aciò ogniuno cognosca e intenda quello havera o si potera fare circa dicte dotte.
Vogliamo stauimo et ordinamo che qualsivoglia citadino di Genua o sia padre madre fratello barba parente e qualsivoglia altra persona o sia maschio o sia femina de che orde dignità grado condicion o qualitì se sia non possia debia ni presume per rectum vel indirectum palesementi o occultamenti quomodocumque e qualitercumque sotto qualsivoglia pretexto et exquiro colore astucia vel machinatione a le figiole o garsone o vero femine de qui avanti si mariterano o a li loro mariti o altri per loro dare o constituire dotte magiore de libre 7500 di Genua de moneta corrente, ne lo marito o altro per parte de lo marito più prendere recte vel indirecte sotto qual si voglia altro exquisito colore pensato vel impensato.
E perché tuti li citadini nun hano il medesimo grado in le facultà loro si exhortano coloro quali manchano de grande facultà perché non e de genere mali non havere dinari, si vogliano e debiano temperare cossì in lo prendere como in lo dare a non excedere ogniuno lo grado suo perché procedando la cità per l'ordine debito li sarà causa di muntinimento non solum in la

regulatione de dicte dotte ma ancora in ogni altra cossa. Intendandosi che quelle done o dona quale per natura havene havuto o in lo avenire acquistasse herediti alcuna a ipsa tale non sia ne se intende essere tolto la sua iustitia voliando etiam et declarando che se alcune garsone o done avanti la publicatione de la presente ordinatione e lege fosseno trovate havere acquistato sia per legato sia per donatione o dotatione heredità o successione per testamento o senza testamento o in che altro modo se sia alcuna quantità de dinari o ben etiam chi pasasseno la soma de dite libre 7.500 de Genua de la qua acquisitione conste per publica scriptura per mano de publico notaio nun se intendano tale garzone o done per questo decreto o lege prohibite che non possiano tuto quello hano da in dotta e lo marìo receve ancora se pasasse dicta soma de libre 7.500 perché non e la mente de quelli fano la presente lege tale garsone e femine de la sua raxone o libertade e facultade privare ma solamenti deviare lo abuso como e dicto di supra et etiam voleno e declarano che non obstante le predicte cosse se ad alcune garsone o done de chi avanti vera o spectera alcuna legitima heredità hoc est talis in la qua dovesseno succedere ab intestato o veramenti tale heredità a quelle spettare o dovesse venire per testamento o sea sensa testamento possano tale garsone o done quello che a loro venisse de la dicta hereditì etiam se pasasse la dicta soma de libre 7.500 da in dotta e lo marito prendere.

Item che lo marito o alcuno da parte de lo marito non possia ni vagie future sponse e mogliere o ad alcuno de la parte de la mogliere fa simili legati relicti donatione o qualsivoglia altra cossa in fraudem de la presente lege e se sarano facte in fraude de la presente lege o non se ne stage e debia stare a inditio e determination de lo officio infrascritto senza remedio de alcuna appellation e reclamation e quello che ditto de le fainte filie e femine se intenda ditto in tuto e per tuto de vidue, salvo se avanti se maritasseno a lo secundo marito havesseno magiore facultà chi pasasseno la soma de dicte libre 7.500 a le quale sia licito da in dotta tuto quello che haverano.

E chi contravegnira a lo predicto capitulo de dare prendere e promettere ultra le dicte libre 7.500 recte nel indirecte palam vel oculte e como è dito de supra, in primis cade in pena quello o quella dara o prometera recte vel indirecte ultra la dicta soma de pagare lo supra più havera datto o promisso a lo infrascritto offitio deputando e così quello lo recevera e ultra cossì li danti e promitenti como li recipienti cadeno e se intendano essere caduti ipso facto da le civiltà e restano privati de ogni officii e beneficii cossì de la cità como de lo Magnifico Offitio de Sancto Georgio e che non possiano comparere davanti ad alcuno Magistrati officiale e persone cossì ecclesiastice como seculare per alcuna sua causa in la quale fosseno actori, ne domandare iustitia ni convenire soi debitori, poiché dicti tali sarano declarati contrafacienti da lo magistrato infrascripto deputando et etiam siano obligati e cossì virtute presentis li obligano a pagare e ogniuno de loro ogni anno libre cento de monete de Genua in vita sua a li comercharii de dicta citì da li quali non possiano ne debiano havere gratia diminutione ne remissione alcuna e quando dicti comercharii la facesseno nun vale ni tenia e li successori comercharii dicta

pena la possiano e debiano rescotere loro e subsequenter ogni altro comerchario pro tempore sara fino che lo contrafaciente habie integre satrifato e vivera, e in dicte medesime pene cadeno tute quelle persone fosseno state mediatore o interpositore a far dare o a far promettere o recevere ultra la dicta soma de libre 7.500 e etiam quando si dovesseno restituire dicte dotte per qualsivoglia persona a chi si voglia e fosseno ultra dicta soma de libre 7.500 de dicto supra più qualsivoglia persona nun sia obligata ni possia essere astrecta a rendere raxone ne quello modo aliquo restituire, nè supra ciò qualsivoglia magistrato possia fare ni ministrare raxone, declarando che se sara alcuno figiolo quale vivente padre e eo defuncto mostrera o revelera dicto suo padre in predictis havere contrafato modo aliquo sia prezo de lo marito o altre persone quelle havesseno havuto da dicto patre ultra dicte libre 7.500 tutto quello havene havuto ultra dicta soma e la meita si debia dare a dicto figiolo revelante e denuntiante e l'altra meita sia applicata a lo dito infrascripto officio e dicti figiolo niente di meno sia tenuto secreto.

Ancora se ordina che statim poiché le parte resterano de acordio de qualsivoglia matrimonio cossì quelli per parte de la dona como de lo homo e lo sposo se sarà a la terra debeno comparere davanti dicto officio in li acti de lo suo cancellero e li iurare de observare tute le predicte ordinatione e ciascaduna de quelle sotto pena de ducati XXV fino in C da essere scoti da ogni contrafaciente.

E dicto magistrato deputando possia pro observatione de tute le predicte cosse e ad intendere e cognoscere se in quelle o in alcuna di quelle sera stato per qualsivoglia persona contrafacto o se contrafacesse astrenzere omnibus remediis opportunis ogni e singula persona cossì homi como done a monstrare ogni scripture e liberi e altro prestare e dare ogni sacramento.

Il gaudimento e cossì la provatione de officii e beneficii como de supra se declara, se dovera fare de li contrafacienti, si debia fare per parte de lo Illustre Signor Gubernatore nostro statim sara requerto da dicti officiali senza alcuna exceptione e quelli saranno banditi, e cossì quelli sarano privati de dicti officii e beneficii, non possiano essere restituiti in pristinum se prima tale restitutione nun sarà deliberata per dicto Illustre Signor Gubernatore e Magnifico Senato a balotole bianche e negre, ita che tute le balotole si trovano bianche.

E se sarà alcuna persona chi vene a denuntiare o acusare alcuno o alcuna contrafaciente a la presente lege e ordinatione o a alcuna de quelle, ge sia dato la quarta parte de la pena pecuniaria in la quale fosse incorso lo contrafaciente o contrafaciente.

Insuper si ordina che li cancellieri in lo introito de ogni antianato siano tenuti de denuntiare le presente ordinatione a Sue Signorie e quelle fare iurare la observantia di quelle.

La obervantia de tute le predicte cosse incomencia e se intende incomensurare a li 21 del presente meise, excluso le robe, giachete, veste e maniche non prohibite che non siano a le mesura e modi superius declarati, che lo tempo

sia a reduerle secondo la lege predicta fino a 6 de februario como e dicto.
E se reservano li predicti Illustre Signor Gubernatore e Signori XII deputati tempo de potere adiungere e aumentare a le predicte ordinatione e ciascaduna di quelle tempo fino a li X de dicto meise de februario proximo cossì lor posanza e balia.

† Super iocis, etc.

Considerando ancora al presente e da tempo in quà in la cità e in loci insoliti iocarsi a monti ioci e cum bone some de dinari, cossa inhonesta e chi non si convene in niuna bona cità, vogliando provedere etiam supra ciò como cossa degna de ogni remedio e tali ioci e abuso protinus aboleire, se ordina e statuine che de cetero nun sia persona alcuna de che grado stado e condition se sia chi possia ne debia in la cità, e tree potestatie tanto in caza come fora de caza ne in altri loci privati iocare ni lassiar iocare a ioco alcuno de che specie e nome se sia de alcuna soma de dinari sia grande o sia picola o in qualsivoglia altro modo. E perché in le logie publice pare sia permisso iocare per diporto, quando in quelle se iocasse da 5 in 10 ducati in uno iorno, perché tale ioco poteria essere per altro che per diporto, se remette a le Excellentie del Signor Gubernatore e de lo offitio deputando de potere punire o non punire dicti tali iocasseno sino in dicta soma como a lor parira. Ma quando si trovassi essersi vinto o perduto in uno iorno più de dicti ducati 10, perché tale ioco si po fermamenti credere non essere per diporto, in tal caxo sia pena a chi contrafarà de pagare altretanto de quanto vencerà e restituire tuto quello haverà goadagnato a lo perditore et il perditore sia tenuto palezar al dito officio intra hore 24 quanto havera perso de più de dicta soma de ducati 10, e non palesandolo, sia condannato in lo dopio de quanto haverà perso ultra dicta soma de ducati 10, e se non lo palezerà, la pena del perditore sarà partita cum altri chi si voglia chil palezera al dito officio, la qual pena si intende il dupio al perditore de quello havera perso e il dupio al vincitore de quello vinto e perdendosi a credencia, si ordina non si debia satisfare sotto pena del dupio ut supra e de essere bandito per sei mexi da la cita e destrecto, e se alcuno iocherà in dite logie più ultra de dita soma de 10 ducati dato che più persone partecipasseno cum alcuno iocatore, per 24 hore perso il dicto numero, non si possia ritrovare al ioco, in quel tale chi havera perso, o guadagnato il dicto numero, possia andare a iocare in altro loco, sotto le pene superius declarate.

E le pene dove incorerano li contrafacienti, excepto quelle pervenisseno a li accusatori, se intendano applicate a lo hospitale e hospitaleto pro dimidia.

Comandando a li logieri che ademoniscano quelli che vederano passare questa limitatione e li recordeno le pene, o al meno che siano obligati revelare al prefato Signor Gubernatore o al dito officio quelli non observerano, sotto pena de stare uno anno banditi da la cità e destrecto e non possiano essere absoluti salvo dal magnifico Senato e cum tute le balotole bianche, el quale li constituera faciandoli gratia de lo exilio quelle pene li parira. E iocandosi fora de li loci concessi sea statuito pena doi anni de exilio a li contrafacienti li quali non possino essere absoluti excepto dal Senato e cum le balotole

bianche ut supra e 200 ducati per pena per ciascuno contrafaciente e siano sottoposti de avantalio a tuti li altri ligami chi sono sottoposti quelli de chi se e dicto di sopra Notificando ciascuno chi acusasse quelli chi iocherano fora de le logie pubbliche se li concedera tuto il premio chi è stato concesso a quelli di supra et ultra se sarà sclavo o sclava acusando inter lo termino predicto de hore 24 sarà franco e libero e se sarà famigio fante o fantesca li sarà dato lire 50 ultra lo dito premio nominato de supra e sarano tenuti secreti non prohibendo tamen che li citadini etiam possiano iocare cossì in la cità e in casa sua como etiam fora de casa, et etiam andando fora de la cità in le loro ville a schachi et altri loci per passare tempo per sino a la soma de uno ducato e non ultra.

Preterea per observantia de tute le predicte lege et executione ac conservatione di quelle perpetuis temporibus, se conforta lo Illustre Signor Gubernatore e magnifico Senato ge piace de elezere ex nunc quatro prestanti citadini de la cità quali insieme cum epso Illustre Signor Gubernatore se intendano e siano magistrato supra tute e singule predicte cosse e dependente da quelle cum ample posansa e balia de procedere e exeguire secundum et prout a ipsi piacera servati li capituli e non servati e niuno altro magistrato de predictis omnibus et ab eis dependentibus si possia nì debia impachare solum li predicti quatro inseme cum la Excelentia del prefato Gubernatore e de le sententie ordinatione e executione si farano per dito magistrato da alcuno non si possia ni debia appellare nì in alcuno modo reclamare, iuco ogni sua ordinatione e executione passe e se intende e debia passare in rem iudicatam non obstante ogni cossa si potesse allegare o dire in contrario e de li quali officiali in fine anni per le Signorie prelibate se ne debìa cambiare uno e cossì successive ogni anno servatis coloribus.

† MDXVI die VIIII Ianuarii

Lectis suprascriptibus legibus capitulis et ordinationibus coram Ill. domino Regio Genuensium Gubernatore et Magnifico Consilio dominorum Antianorum Communis Ianue presentibus dictis prestantibus XII civibus Dominationis sue eos approbaverunt et approbant et auctoritatem suam super eis in quantum expediat interposuerunt et interponunt et devenientes ad electionem dictorum quatour pro magistratu omnium et singulorum predictorum ut supra per dictos XII deputatos commemoratum et ordinatum fuit ipsos quatuor et dictum magistratum constituerunt et consituunt ac eligunt prestantes viros Barnabam Cigalam, Antonium Marabotum, Lazarum Fatinanti et Raphaelem Ragium nunc etiam officum virtutum exercentes.

† die XII dicti

Antonius de Panexio preco publicus Comunis retulit et reffert se hodie in platea bancorum et in aliis locis solitis civitatis proclamasse et publicasse in omnibus ut supra alta et intelligibili voce, vocata turba sonitu tubarum.